

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 20 DEL 13 MAGGIO 2024

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Periodo protetto: la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio dell'Ispettorato</i>	<i>3</i>
<i>Il lavoratore non deve motivare l'accesso ai dati privacy.....</i>	<i>3</i>
<i>INPS: emanati i nuovi importi per le indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi 2024</i>	<i>4</i>
APPROFONDIMENTI	7
<i>Imprese di interesse strategico: le istruzioni per fruire della CIGS.....</i>	<i>7</i>
<i>Le misure per l'autoimpiego nel Decreto Coesione.....</i>	<i>8</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	15
<i>Riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti.....</i>	<i>15</i>
<i>Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2024</i>	<i>18</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Periodo protetto: la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio dell'Ispettorato

L'INL, con la nota n. 862 dell'8 maggio 2024, ha fornito indicazioni in merito alle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi dell'art. 55, c. 4, D.lgs. 151/2001.

Le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia – nella fattispecie di cui all'art. 55, c. 4, del D.lgs. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell'Ispettorato territorialmente competente.

Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell'emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell'Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all'annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n. 5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).

Laddove, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all'esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l'effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell'istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

Il lavoratore non deve motivare l'accesso ai dati privacy

Il Garante privacy, con la newsletter n. 522 del 3 maggio 2024, ha reso noto che il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta.

Questa la risposta del Garante privacy che ha accolto il reclamo presentato da una donna che aveva chiesto, alla banca di cui era stata dipendente, di accedere al suo fascicolo

personale per conoscere quali informazioni potevano aver dato origine ad una sanzione disciplinare nei suoi confronti.

La banca, si legge nella newsletter, non aveva dato un adeguato riscontro alla richiesta e aveva fornito solo un elenco incompleto della documentazione raccolta, omettendo alcune informazioni in base alle quali era stata irrogata la sanzione disciplinare.

Solo a seguito dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'Autorità privacy, l'istituto di credito aveva consegnato all'ex dipendente l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo.

Si trattava, in particolare, della corrispondenza intrattenuta dalla banca con una terza persona, che lamentava l'illecita comunicazione di informazioni riservate del marito correntista alla reclamante, che le aveva utilizzate nell'ambito di un procedimento giudiziario.

La banca, nelle note di riscontro all'Autorità, ha sostenuto di non aver fornito all'ex dipendente tale documentazione per tutelare il diritto di difesa e la riservatezza dei terzi coinvolti, nonché per l'assenza di interesse all'accesso da parte della reclamante.

Il Garante privacy ha osservato che, in via generale, il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all'interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l'esattezza. Tale diritto, tuttavia, non può essere negato o limitato a secondo della finalità della richiesta. Infatti, in base alle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare i motivi della richiesta. Tale interpretazione è stata chiarita anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) mediante l'approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso ed è frutto di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

Nel sanzionare la banca per 20mila euro l'Autorità ha tenuto conto della natura, gravità e durata della violazione, ma anche dell'assenza di precedenti analoghi.

INPS: emanati i nuovi importi per le indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi 2024

L'INPS, con la circolare n. 61 del 6 maggio 2024, ha comunicato con riferimento all'anno 2024, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Si riepilogano le retribuzioni (anno 2024) di riferimento per l'erogazione delle prestazioni economiche di cui sopra:

1) lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (DPR 30 aprile 1970, n. 602, art. 4) – malattia, maternità/paternità e tbc -: i trattamenti economici previdenziali in oggetto sono da liquidare sulla base di una retribuzione, comunque, non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2024 a 56,87 euro;

2) lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia – maternità/paternità – tbc): la retribuzione da prendere a base per tali lavoratori non può comunque essere inferiore al minimale di legge pari, per il 2024, è pari a 50,59 euro;

3) compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni (malattia – maternità/paternità – tbc): le prestazioni economiche di maternità sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Il reddito applicabile, per l'anno 2024, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2023 pari a 61,98 euro;

4) lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia – maternità/paternità – tubercolosi): le retribuzioni da prendere a riferimento sono quelle relative all'anno 2024, riportate nella circolare n. 49/2024;

5) lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) per il calcolo dell'indennità del congedo di maternità/paternità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: 8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro; 9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro; 11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro; 6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

6) lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità): 50,59 euro, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2024, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali; 56,87 euro, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2024, per gli artigiani; 56,87 euro, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2024, per i commercianti; 31,60 euro con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2024, per i pescatori.

Nella circolare sono, inoltre, indicati gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2024, per prestazioni di maternità e paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato per i lavoratori atipici e discontinui (euro 2.488,14).

Vengono, infine, indicati i limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, c. 3, del D.lgs. 151/2001 e gli importi massimi ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili gravi.

APPROFONDIMENTI

Imprese di interesse strategico: le istruzioni per fruire della CIGS

L'INPS, con la circolare n. 62 del 6 maggio 2024, ha fornito indicazioni in merito agli strumenti di sostegno al reddito introdotti dal D.L. 4/2024 (L. 28/2024).

Con particolare riferimento alla CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria (art. 3), si ricorda che è consentito l'accesso a periodi di CIGS ai lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'attività d'impresa ai sensi del D.L. 347/2003 (L. 39/2004).

Le imprese interessate dal trattamento di CIGS in commento devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora definiti per la loro complessità, in relazione ai quali sono già stati autorizzati, o sono in corso di autorizzazione, trattamenti straordinari di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, commi 175 e 176, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

Allo scopo, appare utile ricordare che, con i citati commi 175 e 176 dell'art. 1, la L. di Bilancio 2024 ha previsto la possibilità che, nell'anno 2024, le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, possono ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 63.300.000 euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate consegue che al trattamento di CIGS di cui all'art. 3 del D.L. 4/2024 possono ricorrere le imprese che congiuntamente:

- a) gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l'amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa;
- b) siano già state autorizzate - o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro la cui istruttoria è in corso di definizione - al trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 1, commi 175 e 176, della L. di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.

Le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale.

Si evidenzia, inoltre, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell'attività lavorativa.

L'INPS precisa, infine, che in "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: "168 - Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet. (art.1 c.175 l. 213/23; art.3 DL. 4/24)".

Da ultimo, l'INPS ha fornito anche chiarimenti e istruzioni operative in merito agli "interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica" (art. 4).

Le misure per l'autoimpiego nel Decreto Coesione

Con la pubblicazione del D.L. 7/05/2024 n. 60 (G.U. n. 105/2024), meglio noto come Decreto Coesione, son state introdotte disposizioni volte a realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell'ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra le norme introdotte ve ne sono alcune finalizzate a favorire l'autoimpiego. In particolare, l'art. 17 introduce disposizioni per l'avvio di attività autonome, professionali e imprenditoriali nel Centro-Nord Italia, mentre il successivo art. 18 reintroduce, con alcune novità, la misura denominata "Resto al Sud 2.0". Occorre poi considerare anche il nuovo incentivo all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, disciplinato dall'art. 21.

Nelle seguenti tabelle esamineremo gli aspetti di maggior interesse delle tre misure.

Autoimpiego Centro-Nord Italia (art. 17)	
<i>Attività ammesse al finanziamento</i>	Iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali (NON localizzate nei

	<p>seguenti territori: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</p> <p>Le attività finanziate devono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di S.n.c., S.a.s., S.r.l., nonché società cooperativa o S.t.p. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari del finanziamento, ma questi ultimi devono mantenere l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società.</p>
<i>Destinatari</i>	<p>Giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;</p> <p>b) inoccupati, inattivi e disoccupati;</p> <p>c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.</p>
<i>Iniziativa finanziabili</i>	<p>a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività finanziabili;</p> <p>b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari nell'avvio e nello svolgimento delle attività di autoimpiego;</p> <p>c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari delle misure, per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento (si veda. la successiva riga: interventi di sostegno).</p>
<i>Interventi sostegno</i>	<p>a) voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità</p>

<p><i>N.B.: sono fruibili alternativamente</i></p>	<p>ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;</p> <p>b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell'investimento per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento;</p> <p>c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell'investimento per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento.</p>
<p><i>Disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di NASpl</i></p>	<p>Possono cumulare i trattamenti in godimento con i finanziamenti di cui al Decreto Coesione, solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro sono compatibili con l'indennità di partecipazione dagli stessi percepita.</p>
<p><i>Disposizioni attuative</i></p>	<p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 60/2024 (ovvero entro il 7 giugno 2024), sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di sostegno aventi come destinatari i soggetti destinatari delle misure di autoimpiego.</p>

Resto al Sud 2.0 (art. 18)	
<p><i>Attività ammesse al finanziamento</i></p>	<p>Iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività</p>

	<p>libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di S.n.c., S.a.s., S.r.l., nonché società cooperativa o S.t.p. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari del finanziamento, ma questi ultimi devono mantenere l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società.</p> <p>Le nuove attività costituite devono essere localizzate nei seguenti territori: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</p>
<i>Destinatari</i>	<p>Giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;</p> <p>b) inoccupati, inattivi e disoccupati;</p> <p>c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.</p>
<i>Iniziativa finanziabili</i>	<p>a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività finanziabili definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;</p> <p>b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;</p> <p>c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento (si veda. la successiva riga: interventi di sostegno).</p>
<i>Interventi sostegno</i>	<p>a) voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite</p>

<p><i>N.B.: sono fruibili alternativamente</i></p>	<p>dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività finanziabili aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;</p> <p>b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% per l'avvio delle attività ammesse al finanziamento aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;</p> <p>c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% per l'avvio delle attività finanziabili, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.</p>
<p><i>Disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di NASpI</i></p>	<p>Possono cumulare i trattamenti in godimento con i finanziamenti riconducibili alla misura "Resto al Sud 2.0" solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dalle disposizioni del Decreto Coesione dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro sono compatibili con l'indennità da partecipazione.</p>
<p><i>Disposizioni attuative</i></p>	<p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Coesione (ovvero entro il 7 giugno 2024), sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di sostegno aventi come destinatari i soggetti ammissibili al finanziamento.</p>

<i>Compatibilità con la misura "Resto al Sud"</i>	Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni del Decreto Coesione, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui alla misura "Resto al Sud".
---	---

Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21)

<i>Destinatari</i>	Persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche che saranno definite con apposito decreto ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
<i>Benefici</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. I destinatari della disposizione (come sopra individuati) possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. 2. Le imprese avviate dai soggetti destinatari, nei limiti della spesa autorizzata, possono richiedere all'INPS un contributo

	<p>per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.</p>
<p><i>Disposizioni attuative</i></p>	<p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa.</p>
<p><i>Autorizzazione comunitaria</i></p>	<p>L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p><i>Effetti sul calcolo delle imposte</i></p>	<p>Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero (punto uno nel rigo "Benefici"), nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in esame.</p>

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti.

Circolare n. 64 del 07/05/2024

Sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022

Con la sentenza n. 88 del 9 febbraio - 5 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 14 del 6 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante "Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

La Corte costituzionale, in particolare, ha osservato che "nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenni, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. [...] La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo.

È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della già menzionata condizione".

In ragione dell'unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità - trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato - deve essere inteso anche alla pensione indiretta - trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell'assicurato.

Ne consegue che, per effetto della già menzionata sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

Per quanto concerne la verifica della condizione della vivenza a carico degli ascendenti, si rinvia al paragrafo 3 della circolare n. 185 del 18 novembre 2015, nella quale si chiarisce che, fermo restando l'accertamento della non autosufficienza economica, deve essere dimostrato il mantenimento abituale da parte dell'ascendente in caso di non convivenza.

Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022

- a) Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti.**

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell'ascendente pensionato o assicurato deceduto devono essere definite secondo i già menzionati criteri.

Le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

Il trattamento pensionistico verrà riconosciuto con l'ordinaria decorrenza, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

- b) Riliquidazione delle pensioni riconosciute in favore di altre categorie di superstiti contitolari il cui diritto risulti compatibile con quello dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022**

Le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento, a seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022.

La pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli deve essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza n. 88 del 2022.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza n. 88 del 2022 deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell'Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.

- c) Revoca delle pensioni già riconosciute in favore di categorie di superstiti il cui diritto risulti incompatibile con quello dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022**

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell'ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022 deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l'eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

Le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell'Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.

Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2024

Messaggio n. 1772 del 09/05/2024

L'Istituto ogni anno per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali mette a disposizione, fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, fruibile accedendo al "Fascicolo previdenziale del cittadino", attraverso il sito istituzionale www.inps.it, tramite una delle seguenti credenziali:

- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Il certificato di pensione 2024 è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1, confluita all'INPS con effetto dal 1° luglio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

1. Categorie di percettori esclusi dalla pubblicazione del certificato di pensione

Il certificato di pensione non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. "isopensioni" ai sensi dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata. Pertanto, la pubblicazione del certificato di pensione non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione:

- 027-VOCRED;
- 028-VOCOOP;
- 029-VOESO;
- 143-APESOCIAL;
- 127-CRED27;
- 128-COOP28;
- 129-VESO29;
- 198-VESO33;
- 199-VESO92;
- 200 - ESPA.

L'unica eccezione è rappresentata dall'indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione contiene le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.

2. Il certificato di pensione dinamico

Il certificato di pensione, a decorrere dal 2021, è reso in modalità dinamica e aggiornato alla data della richiesta da parte dell'interessato; pertanto, è possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d'anno.

Inoltre, per i certificati emessi negli ultimi 5 anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.

3. Aumenti di perequazione automatica previsionale delle pensioni per l'anno 2024

Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.

In particolare, per l'anno 2024, l'aumento delle pensioni per l'adeguamento al costo della vita, stabilito in via previsionale, è pari al 5,4%.

4. Novità per l'anno 2024

Il certificato di pensione per l'anno 2024 è stato implementato con le informazioni relative alle seguenti novità:

- incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di Bilancio 2023) riconosciuto, per il 2024, nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, ai titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, come illustrato nella seguente tabella:

INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)			
Trattamento Minimo	% incremento	Incremento massimo riconosciuto	Importo massimo riconosciuto
598,61 €	2,7%	16,16 €	614,77 €

- pensione anticipata flessibile (art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di Bilancio 2023), riconosciuta in via sperimentale per l'anno 2023, al raggiungimento di un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023;
- applicazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni e aliquote ai fini IRPEF, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. il messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024).

5. Caratteristiche del certificato di pensione 2024

Il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche:

- importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);
- eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);
- importo delle singole trattenute fiscali;
- eventuali detrazioni di imposta applicate.

Si rammenta, inoltre, che:

- nei casi previsti dalla legge, viene riportato l'importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro;
- per i titolari di pensioni anticipate di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel certificato di pensione viene ricordato il peculiare regime di incumulabilità che comporta l'obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro;
- per i soggetti dichiarati irreperibili, si ricorda l'obbligo di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente (cfr. l'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l'art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- in caso di erogazione per l'anno corrente della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), viene riportata l'apposita informazione;

- per i titolari di AOI – assegno ordinario di invalidità - viene evidenziata la scadenza triennale di validità dell’assegno.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

